



PROVINCIA
DI LODI

U.O. Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 352 / 2016

Lodi 11-05-2016

(- 51 - 2016)

OGGETTO: AITHERCO2 SPA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA TRIVULZIO N. 3 ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO UBICATO IN COMUNE DI LODI, CASCINA BOCCALERA. D. LGS. 152/06 – ART. 269, AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER STABILIMENTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE – MODIFICA DEL COMBUSTIBILE IMPIEGATO.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

ATTESO il Decreto del Presidente della Provincia di Lodi 1/4/2016, n. 25;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", che alla Parte Quinta detta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- La L.R. 11/12/2006, n. 24;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

e loro successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE IN PARTICOLARE:

- la D.G.R. 30/3/2009, n. 9201 recante "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (D. Lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province lombarde. Revoca della dgr n. 21204/2005";
- la D.G.P. 22/4/2009, n. 99 recante "D. LGS. 152/06 - Parte Quinta. Emissioni in atmosfera. Determinazione degli importi e delle modalità di versamento degli oneri istruttori. Modifiche ed integrazioni alla DGR 20/7/2005, n. 140";
- la D.G.R. 6 Agosto 2012, n. 3934 avente ad oggetto "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale;

VISTE inoltre:

- la D.G.R. 30/5/2012, n. 3552 avente ad oggetto: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. 152/06 e smi – Modifica e aggiornamento della D.G.R. 1/8/2003, n. 7/13943",
- la Circolare Regione Lombardia 25/1/2007, n. 5 avente ad oggetto "Modifiche impiantistiche ex D. Lgs. 152/06, art. 269",

e loro successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la specifica tecnica UNI/TS 1163:2009 relativa ai "Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico";

PRESO ATTO dei contenuti del Regolamento CE n. 1069 del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

RILEVATA la Circolare n. 4/SAN2011 emanata dal Regione Lombardia, Giunta Regionale - Sanità U.O. Veterinaria (protocollo n. H1.2011.0009278 del 28/3/2011) avente ad oggetto "Registrazione e riconoscimento per le imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1686/2012 del 16/11/2012 avente ad oggetto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06 per le emissioni in atmosfera di un impianto di produzione energia da olio vegetale mediante cogenerazione rilasciata alla società AitherCO2 Srl con sede legale in Milano, Via Lario n. 7 ed impianto in Comune di Lodi, Cascina Boccalera snc;

VISTI:

- l'istanza presentata dalla società AitherCO2 Spa con sede legale in Milano, Via Trivulzio n. 3 per la modifica del combustibile impiegato e l'installazione di parti tecnologiche (sistema di contenimento degli inquinanti e sistema recupero calore gas di scarico) nell'impianto ubicato in Comune di Lodi, Cascina Boccalera snc, trasmessa dal SUAP Città di Lodi in data 29/7/2015 protocollo n. 30575 (atti provinciali n. 20204 del 29/7/2015) – ID MUTA FERP35772;
- la convocazione della conferenza dei servizi indetta dal SUAP Città di Lodi per il giorno 17/9/2015;
- il parere predisposto dalla scrivente amministrazione in atti n. 23517 del 17/9/2015 sulla base del quale risulta necessario che la ditta presenti integrazioni all'istanza già in atti e rimanda alla nota di Regione Lombardia n. T1.2012.0003644 del 12/7/2012 in merito all'impiego del grasso animale in qualità di combustibile;

ACQUISITE in atti provinciali n. 29202 del 25/11/2015 le integrazioni richieste dalla Provincia di Lodi con la nota sopraccitata;

RICORDATO che relativamente all'installazione autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1686/2012 la società non ha mai dato seguito agli adempimenti connessi alla messa in esercizio ed a regime dell'impianto;

RICHIAMATA in particolare la D.G.R. 18/4/2012, n. 3298 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia";

CONSIDERATO che come previsto dal paragrafo 3.3 della dgr n. 3298/2012 l'intervento proposto dalla società è assentibile mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per cui è competente il Comune territorialmente interessato dalla costruzione dell'impianto (paragrafo 3.4 della dgr n. 3298/2012);

RILEVATO che ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 Parte Quinta risulta necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata dalla scrivente con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1686/2012 del 16/11/2012;

PRESO ATTO dei contenuti della nota di Regione Lombardia protocollo n. T1.2012.0003644 del 17/2/2012 relativa alla possibilità di impiegare il grasso animale in qualità di combustibile,

considerato che lo stesso è un sottoprodotto di origine animale (SOA) di categoria 3 così come definito dall'articolo 10 del Regolamento CE 21/10/2009, n. 1069 e che il regolamento all'articolo 14 ne consente l'utilizzo come combustibile, dopo o senza trasformazione preliminare, in un impianto che produce energia;

CONSIDERATO inoltre che il Regolamento CE n. 1069/2009 agli articoli n. 23 e n. 24 dispone la registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti ed il riconoscimento di impianti e stabilimenti;

RICORDATO che in materia di registrazione e riconoscimento per le imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale disciplina la Circolare n. 4/SAN2011 di Regione Lombardia (protocollo n. H1.2011.0009278 del 28/3/2011);

ACQUISITO in data 10/5/2016 (protocollo prov. n. 11799/2016) il verbale della conferenza dei servizi convocata dal Comune di Lodi con nota scritta del 20/4/2016 atti n. 17821 (prot. prov. n. 10928 del 27/4/2016);

RILEVATO che alla data di predisposizione della presente autorizzazione l'atto regionale di riferimento in materia di criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale è la dgr n. 3934 del 6/8/2012 che ha sostituito la dgr n., 6501/2001 citata nella nota regionale n. T1.2012.0003644 del 17/2/2012;

RITENUTO pertanto di dover assoggettare l'installazione alle prescrizioni dettate dalla dgr n. 3934/2012 integrando i parametri da controllare al camino emissivo – E1, con la determinazione di SO₂ ed NH₃ assegnando loro, rispettivamente, il limite di 50 e 5 mg/Nm³;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio, sull'istanza presentata dalla ditta, si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO opportuno in relazione alle valutazioni tecnico-amministrative effettuate sull'istanza presentata procedere al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico alla presente, di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 269, comma 7, l'autorizzazione ha validità di quindici anni dalla data di rilascio e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata, ai sensi dello stesso articolo, almeno un anno prima della scadenza;

EVIDENZIATO che ai sensi della L. R. 14/8/1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", l'ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente, dandone comunicazione alle stesse per l'assunzione dei provvedimenti di competenza;

FATTE SALVE le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto ed in particolare quelle previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla L.R. n. 12/2005;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di autorizzare, ai soli sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e smi, la ditta AitherCO2 Spa con sede legale in Comune di Milano, Via Trivulzio n. 3 ed insediamento produttivo ubicato in Cascina Boccalera, in Comune di Lodi, alla modifica di uno stabilimento esistente, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico alla presente, di cui costituisce parte integrante;
2. di imporre alla ditta di comunicare la messa in esercizio per l'emissione E1 secondo le tempistiche stabilite dal paragrafo 4 dell'allegato tecnico facente parte integrante del presente atto;
3. di far presente alla ditta che, oltre agli adempimenti previsti dal paragrafo 4 dell'allegato tecnico alla presente, in materia di comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime, dovrà comunicare con **15 giorni** di anticipo la data in cui saranno effettuati i prelievi a camino in corrispondenza della messa a regime dell'impianto – emissione E1;
4. di imporre alla ditta la caratterizzazione analitica semestrale dell'emissione E1 per i primi due anni di esercizio a decorrere dalla data di messa a regime; salvo verifica dei risultati ottenuti successivamente la caratterizzazione potrà essere effettuata a cadenza annuale. I risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi a Provincia di Lodi, Arpa della Lombardia Dipartimento Provinciale di Pavia e Lodi ed al Comune di Lodi;
5. di ricordare alla ditta gli obblighi discendenti dal regolamento CE n. 1069/2009 per l'utilizzo del grasso animale (sottoprodotto di origine animale) in qualità di combustibile;
6. di imporre alla ditta la caratterizzazione analitica del combustibile (grasso animale) almeno per partita omogenea di conferitore; dal certificato analitico da trasmettere unitamente alle analisi semestrali di caratterizzazione dell'emissione per i primi 2 anni di esercizio e poi da tenere sull'impianto a disposizione dell'autorità di controllo dovrà, fra l'altro, potersi evidenziare il rispetto di quanto stabilito alla nota (b) della tabella "*Tabella sostanze inquinanti, limiti e frequenza di controllo*";
7. di imporre alla società AitherCO2 Spa di comunicare con cadenza semestrale a decorrere dalla data di messa a regime, i seguenti dati:
 - ore di funzionamento del motore,
 - quantità di combustibile alimentato,
 - quantità di energia elettrica prodotta,
 - quantità di energia termica prodotta,

che devono essere trasmessi alla Provincia di Lodi, al Comune di Lodi ed all'Arpa della Lombardia Dipartimento di Pavia e Lodi entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento;

8. di far presente che in caso di segnalazioni per molestie olfattive il Comune potrà attivare le procedure previste dalla dgr 15/02/2012, n. 3018;
9. di far presente alla ditta che eventuali modifiche allo stabilimento, rispetto a quanto autorizzato, dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione/istanza ai sensi della Circolare Regione Lombardia 25/1/2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
10. di ricordare alla ditta che, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D. Lgs. 152/06, la presente autorizzazione ha validità 15 anni dalla data di rilascio, e che la domanda di rinnovo dovrà

essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

11. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Lodi per il rilascio del titolo abilitativo alla modifica ed all'esercizio dell'impianto alla società AitherCO2 Spa e l'inoltro alla Provincia di Lodi, all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Pavia e Lodi, al Comune di Lodi ufficio competente, all'ATS Milano Città Metropolitana Servizio Veterinario ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

12. di disporre che il presente atto sostituisce le autorizzazioni già rilasciate per la stessa matrice a decorrere dalla data del suo rilascio da parte del SUAP competente;

13. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico del seguente allegato:
- AitherCO2 Spa - Allegato tecnico emissioni in atmosfera.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto di produzione energia alimentato a fonte rinnovabile, olio vegetale, sito in Comune di Lodi, Cascina Boccalera (censito oggi al foglio n. 52 particella n. 435 del catasto del Comune di Lodi), è stato autorizzato alle emissioni in atmosfera con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1686/2012 del 16/11/2012; la società AitherCO2 SpA intende sostituire il combustibile autorizzato, olio vegetale, con grasso animale.

L'energia termica prodotta sarà ceduta alla rete di teleriscaldamento esistente in Comune di Lodi (Linea Reti e Impianti Srl); l'energia elettrica sarà immessa in rete al netto degli autoconsumi.

Trattasi di motore endotermico, sigla M1400UV, avente potenza termica nominale di 2.470 kWt dotato dei seguenti dispositivi:

- Sistema di controllo della combustione che prevede la misurazione in continuo mediante celle elettrolitiche multiple del contenuto di Monossido di Azoto nel gas depurato, mediante campionamento monte e valle del sistema di abbattimento, ed agendo sull'addizione di Urea consente il rispetto del limite per l'NO_x. I valori dei parametri NO, NO₂ e CO di cui è prevista la visualizzazione saranno espressi in mg/Nm³;
- catalizzatore ossidante per l'abbattimento/contenimento del CO di cui la società ha comunicato la frequenza di sostituzione in 8.000 ore/anno,
- sistema di riduzione degli Ossidi di Azoto mediante aggiunta di Urea in soluzione che viene idrolizzata nei fumi di combustione; l'Urea è stoccata in serbatoio verticale esterno.

E' previsto l'impiego di gasolio per autotrazione nelle fasi di avviamento e spegnimento del motore.

2. MATERIE PRIME IMPIEGATE

Descrizione	Quantità (ton/anno)	Modalità stoccaggio
Grasso animale	2.000	n. 2 serbatoi, capacità 25.000 lt/cad
Urea soluzione acquosa al 32%	200	Serbatoio verticale capacità 7.000 lt
Gasolio per autotrazione	5	Cisterna capacità 1.000 lt
Olio lubrificante motore	5	Cisterna capacità 1.000 lt

3. EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITA', CARATTERISTICHE E VALORI LIMITE

L'impianto genera emissioni in atmosfera dovute alla combustione del grasso animale. Il punto di emissione in atmosfera è identificato dalla sigla E1.

Punto di emissione	Ciclo tecnologico di provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	Diametro (m)	Sistemi di abbattimento
E1	Motore endotermico	5.100	24	9	0,4	Per gli NO _x : addizione di urea tecnica Per il CO: catalizzatore ossidante.

Durante l'esercizio dell'impianto la ditta dovrà rispettare all'emissione i seguenti limiti:

<i>Tabella sostanze inquinanti, limiti e frequenza di controllo</i>			
Punto di emissione	Inquinante	Limiti (mg/Nm ³) (a)	Frequenza di controllo
E1	NO _x (espressi come NO ₂)	100	Semestrale per i primi due anni a decorrere dalla data di messa a regime.
	NH ₃	5	
	CO	100	
	SO ₂ (b)	50	Successivamente annuale salvo verifica dei risultati ottenuti.
	COT (c)	50	
	Polveri	20	

(a) i limiti si intendono medi orari, calcolati ad una temperatura di 273,15 °K ad una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del vapore acqueo negli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O₂ pari al 5% in volume.
 (b) il valore limite si intende rispettato se il combustibile presenta un tenore di Zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1 % v/v.
 (c) esclusi i metanici

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato nella tabella soprastante.

4. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
 - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
 - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.
 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
 - In ogni caso, qualora:
 - non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un **registro** dotato di pagine inamovibili e con numerazione progressiva, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Lodi non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il gestore deve comunicare tempestivamente, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi, la data di messa a regime.

La ditta è inoltre tenuta a comunicare ai suddetti Enti la data in cui saranno effettuati i campioni alle emissioni in corrispondenza della fase di messa a regime.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;

- essere presentato, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza **annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti, salvo diversa indicazione riportata al paragrafo 3 del presente allegato tecnico (tabella sostanza inquinanti, limiti e frequenza di controllo); la relazione finale dovrà essere inviata alla Provincia di Lodi, all' A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi ed al Comune.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato, dall'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi, alla Provincia di Lodi, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 Gennaio – 31 Dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione, ovvero l'adeguamento, di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia di Lodi e all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi. Dovranno altresì essere tenute a disposizione per eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

Il gestore se in possesso di più provvedimenti autorizzativi potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Pavia e Lodi.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
 - Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
 - I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S}/\text{h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T}/\text{h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

